

CAMERA DEI DEPUTATI N. 387

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MURER, GNECCHI, MARANTELLI, VELO, MAGORNO, MOSCATT,
MARTELLA, D'INCECCO, MOGNATO, TULLO, MIOTTO**

Delega al Governo per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche ai settori del pubblico impiego e del lavoro autonomo

Presentata il 21 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo ha provveduto ad adottare la manovra cosiddetta « salva Italia », un intervento complessivo del valore di diverse decine di miliardi di euro, adottato con l'obiettivo di garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Italia, sia nel rapporto con l'Unione europea, sia nell'ambito della preoccupante tensione registrata sui mercati internazionali, il tutto con un'attenzione ai vincoli di bilancio e alla stabilità economico-finanziaria.

La manovra, com'è noto, è intervenuta su vari settori della vita economica del Paese. È stata reintrodotta l'imposta sulla prima casa, accompagnata da una rivalutazione delle rendite catastali, e sono state adottate misure per la lotta all'evasione con controlli più sistematici sui conti correnti, con l'uso del contante portato a 1.000 euro. È stato rivisto il meccanismo del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le famiglie, sono stati introdotti tasse su auto di lusso e su barche, un bollo sui capitali scudati, il blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a 1.400 euro lordi men-

sili ed è stata fatta una corposa riforma del sistema pensionistico italiano.

Con l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, infatti, si è provveduto a emanare disposizioni sul sistema delle pensioni che hanno trasformato il regime, introducendo novità importanti, che hanno inciso profondamente sulla vita reale delle persone.

La novità principale introdotta con la manovra è stato il passaggio al regime contributivo per tutti i lavoratori con l'innalzamento dell'età pensionabile per gli uomini a 66 anni e per le donne del settore privato, che dal 2012 sale a 62 anni per poi equipararsi a quella degli uomini nel 2018.

Non solo: le pensioni di anzianità si potranno ottenere non più con quaranta anni di contributi ma con quarantadue anni.

Una riforma molto dura, che è arrivata all'improvviso e che ha inciso molto sulla vita della gente, cambiandone i progetti e stravolgendone le aspettative. La necessità era ovviamente legata al rafforzamento della sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, tenuto conto della già rilevata attenzione ai conti pubblici e alla stabilità economico-finanziaria.

Proprio la dura crisi economica e l'attacco speculativo hanno reso necessaria l'adozione dei provvedimenti con urgenza e con celerità, comportando l'impossibilità di approfondire alcuni aspetti relativi all'impatto di alcuni dettagli e le dirette e conseguenti ricadute sulla vita reale della gente; cosa che, in realtà, in condizioni di minore urgenza si sarebbe dovuto fare poiché la materia previdenziale-pensionistica è, per sua natura, complessa, variegata, con una serie di sfumature che sono tutt'altro che secondarie dal momento che ricadono sulla vita delle persone.

Per questa ragione, oggi, compiuta la riforma nel suo insieme, appare opportuno procedere a un supplemento di analisi e di riflessioni su alcuni specifici aspetti del nuovo assetto, allo scopo anche

di correggere in corso d'opera determinati dettagli.

Il fine, ovviamente, resta quello di evitare gravi ripercussioni sull'esistenza di alcune specifiche categorie, come ad esempio genitori che assistono figli disabili e che sono danneggiati dall'allungamento del tempo lavorativo, e gravi segni di ingiustizia sociale e di iniquità, dal momento che lo stesso Governo si è più volte richiamato alla necessità di agire con rigore sui conti pubblici senza, però, mai perdere di vista il tema dell'equità e della sostenibilità sociale delle riforme.

Con la presente proposta di legge si intende, nello specifico, richiamare l'attenzione sul comma 15-*bis* del citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Tale comma individua uno speciale regime agevolato di accesso al pensionamento; esso stabilisce che « In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera *a)*, con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni ».

Tale regime agevolato di accesso al sistema pensionistico è riservato, esclusivamente, come detto, ai lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di

alcuni requisiti, mentre esclude i lavoratori del pubblico impiego e i lavoratori autonomi, in possesso degli stessi requisiti. La circostanza appare chiaramente discriminatoria dal momento che, a parità di requisiti, per una categoria di lavoratori, quelli del settore privato, si ammette un regime agevolato, e per altre due categorie, quelle del pubblico impiego e gli autonomi, lo si nega, aggiungendo quindi al peso del sacrificio richiesto l'insopportabile beffa di vedere alcuni lavoratori, con pari requisiti, avere un'agevolazione e altri no.

Per questa ragione, con la presente proposta di legge si chiede di intervenire per sanare questa evidente ingiustizia, estendendo l'applicazione del comma 15-

bis dell'articolo 24 anche ai lavoratori del pubblico impiego e ai lavoratori autonomi, così com'è stato previsto per i lavoratori del settore privato.

Si procede a questa modifica con lo strumento della delega al Governo, sia per consentire l'armonizzazione dell'intervento con il quadro di insieme del sistema previdenziale, prevedendone così nello specifico l'impatto e le conseguenze, sia per consentire al Governo direttamente, con proprio provvedimento, di garantire, pur nella modifica, il rispetto dei principi ispiratori dell'insieme della riforma, vale a dire il rigore dei conti pubblici e la stabilità economico-finanziaria, con la tenuta complessiva del sistema previdenziale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici secondo il seguente principio e criterio direttivo: tenuta presente la necessità di garantire il rispetto degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale e nei confronti dell'Unione europea e dei vincoli di bilancio, di assicurare la stabilità economico-finanziaria e di ulteriore sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze pensionistiche, di cui al comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche ai settori del pubblico impiego e del lavoro autonomo.

